

## LE SCADENZE DI NOVEMBRE 2019

### 15 venerdì

#### Termine entro il quale:

- Le Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla **legge n. 398/1991** devono **annotare le operazioni effettuate nel mese precedente**. Secondo il comma 3 dell'articolo 9 del d.p.r. n. 544 del 1999, questi soggetti devono annotare, anche con un'unica registrazione, entro 15 giorni del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel registro di cui al D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato;
- Va effettuato il versamento per la **regolarizzazione** dei **versamenti** d'imposta e **ritenute non effettuati** o effettuati in misura insufficiente **entro il 16 ottobre** scorso usufruendo del ravvedimento "breve" (entro 30 giorni dalla scadenza).

### 18 lunedì

(scadenza originaria 16 novembre, spostata a lunedì 18 novembre essendo il 16 sabato)

#### Termine entro il quale:

- va effettuato il **versamento delle ritenute** alla fonte trattenute sui **redditi di lavoro dipendente e assimilati** corrisposti nel mese precedente;
- va effettuato il **versamento delle ritenute** alla fonte trattenute sui **redditi di lavoro autonomo** corrisposti nel mese precedente;
- va effettuato il **versamento delle ritenute** trattenute sui compensi corrisposti per **attività sportive dilettantistiche** (compensi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi) nel mese precedente (ritenuta irpef del 23% cod. trib. 1040 e addizionale regionale irpef dello 1,23% cod. trib. 3802 ed addizionale comunale);
- va effettuato il **versamento dei contributi Inps** dovuti sulle **retribuzioni dei dipendenti** maturate nel mese precedente e sui compensi per le **prestazioni assimilate al lavoro dipendente** corrisposti nel mese precedente;
- va effettuato il **versamento dei contributi Inps ex gestione Enpals** dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- va effettuato il **versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente** da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili (cod. tributo 6010);
- va effettuato il **versamento dell'Iva** dovuta per il trimestre precedente da parte dei contribuenti che effettuano **liquidazioni trimestrali** (cod. tributo 6033);
- va effettuato il **versamento dell'Iva dovuta per il trimestre precedente** da parte delle associazioni e società sportive che hanno optato per l'applicazione della **legge n. 398/1991** (cod. tributo 6033);
- **le società di persone** e i **soggetti Ires società di capitali ed enti non commerciali** tenuti al **modello Unico 2019** con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno scelto di rateizzare il pagamento delle imposte devono versare la **rata in scadenza delle imposte** Ires e Irap a titolo di saldo per l'anno 2018 e di 1° acconto per l'anno 2019;
- **le persone fisiche, titolari di partita iva**, che hanno scelto di rateizzare il pagamento delle imposte devono versare la **rata in scadenza delle imposte** Ires e Irap a titolo di saldo per l'anno 2018 e di 1° acconto per l'anno 2019;
- va effettuato il **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Questo adempimento è previsto dal comma 1 lett. a), dell'art. 6 del d.p.r. 544/1999 a carico di tutti coloro che organizzano con continuità le attività di intrattenimento indicate nella tariffa allegata al d.p.r. n. 640/1972 (cod. trib. 6728 – imposta sugli intrattenimenti);

## 25 lunedì

### Termine entro il quale:

- le aziende dello spettacolo e dello sport devono presentare **all'Inps** (ex gestione **Enpals unificata**) la **denuncia mensile** delle somme dovute e versate riguardanti il mese di ottobre;
- devono essere presentati gli **elenchi Intrastat** relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili (la presentazione può essere effettuata **esclusivamente in via telematica**);

## 30 sabato

(essendo il 30 sabato la scadenza slitta a lunedì 2 dicembre)

### Termine entro il quale:

- versare **la seconda o unica rata di acconto delle imposte (Irpef, Ires e Irap)** risultanti da Unico 2019 da parte delle **persone fisiche e soggetti Ires** con esercizio coincidente con l'anno solare;
- **I contribuenti non titolari di partita Iva** che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi **Unico 2019 il pagamento rateale** devono versare l'ultima rata di imposte e contributi dovuta in base al piano di rateazione scelto;
- gli **Enti non commerciali**, associazioni o altre organizzazioni non commerciali, non soggetti passivi ai fini Iva, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di € 10.000 ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'iva in Italia devono presentare la **dichiarazione di acquisti intracomunitari (modello Intra 12)** per i quali è dovuta l'Iva, registrati nel mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva;
- i datori di lavoro devono **presentare** in via **telematica il modello Uni-Emens** relativo alle retribuzioni ed ai contributi del mese di ottobre;
- i titolari di **contratti di locazione** devono versare l'imposta sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza **1° novembre 2019**;
- deve essere presentata la **Comunicazione Trimestrale** dei dati contabili riepilogativi delle **Liquidazioni Periodiche Iva relative al III trimestre 2019**;
- Deve essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate **la comunicazione relativa alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** (cosiddetto **"Esterometro"**) **nel mese precedente**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
- **Libro unico del lavoro** scadenza delle registrazioni relative al **mese precedente**.